



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4324 **Del** **10/09/2024**
Prot. n° 24/0281715 **Del** **05/07/2024**

Ditta Proponente: COMUNE DI LANCIANO

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva del ripristino ambientale del versante settentrionale della cava "Saraceni" in localita' Cerratina

Comune di Intervento: Lanciano (CH)

Tipo procedimento: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Antonello Colantoni (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *ing. Armando Lombardi (delegato)*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott.ssa Silvia De Melis (delegata)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *dott. Sabatino Belmaggio*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *ASSENTE*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria *Titolare istruttoria: ing. Andrea Santarelli*
Gruppo Istruttoria: ing. Alessandro Colaiuda

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dal Comune di Lanciano in merito all'intervento "Progettazione definitiva ed esecutiva del ripristino ambientale del versante settentrionale della cava "Saraceni" in localita' Cerratina di Lanciano", acquisita al prot. n. 0281715 del 05/07/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152";
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. "screening"):

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e in particolare: l'art. 5, recante 'definizioni', e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui "si intende per" m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto": "La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto";
- l'art. 19, recante 'Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA', e in particolare il comma 5, secondo cui "L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi";
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" e V, recante "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19";





Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che l'obiettivo dichiarato del progetto è quello di eliminare una situazione di pericolo esistente, costituita dalle due scarpate verticali presenti sulle particelle n. 11 e 12 di una ex cava di estrazione di ghiaia;

Considerato che dal punto di vista urbanistico l'area ricade in zona D3 - "Zona per artigianato produttivo integrato – espansione" del PRG del Comune di Lanciano (CH);

Preso atto che all'interno della documentazione integrativa viene dichiarato che, come materiali di riempimento alternativi ai fanghi derivanti da lavorazione di inerti, verranno utilizzate le terre di scavo classificate come sottoprodotti (DPR 120/17) e conformi per il contenuto di inquinanti ai limiti previsti nella Tab. 1, All. 5, Titolo V, parte quarta, D.lgs. 152/06, con riferimento alla destinazione del PRG ad area artigianale del sito da ripristinare;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Armando Lombardi (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Silvia De Melis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Sabatino Belmaggio

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE



**Istruttoria Tecnica**

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto

COMUNE DI LANCIANO (CH) – Progettazione definitiva ed esecutiva del ripristino ambientale del versante settentrionale della cava “Saraceni” in località Cerratina di Lanciano.

Oggetto

Oggetto dell'intervento:	Ripristino ambientale del versante settentrionale della cava “Saraceni” in località Cerratina di Lanciano
Amministrazione Proponente:	COMUNE DI LANCIANO (CH)
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Lanciano
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	57
Particella catastale:	7, 10, 11, 12, 96

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume i contenuti della documentazione pubblicata dal proponente l'intervento al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/progettazione-definitiva-ed-esecutiva-del-ripristino-ambientale-del-versante-settentrionale>, alla quale si rimanda per quanto non espressamente di seguito riportato.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riassunto delle caratteristiche del progetto
- Riscontro Giudizio CCR-VIA n. 4253 del 30/05/2024

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare dell'istruttoria Ing. Andrea Santarelli

Istruttore tecnico Ing. Alessandro Colaiuda



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Progetto

COMUNE DI LANCIANO (CH) – Progettazione definitiva ed esecutiva del ripristino ambientale del versante settentrionale della cava “Saraceni” in località Cerratina di Lanciano.

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Camiscia Domenico
PEC	comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 0030140 del 25/01/2024 Prot.n. 0516470 del 22/12/2023 Prot.n. 0516483 del 22/12/2023
Oneri istruttori versati	50,00 €
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot.n. 0068949 del 20/02/2024
Richiesta integrazioni	Giudizio n. 4253 del 30/05/2024
Integrazione Giudizio 4253/2024	Prot.n. 281715 del 05/07/2024

Elenco Elaborati

Pubblicati al link https://www.regione.abruzzo.it/content/progettazione-definitiva-ed-esecutiva-del-ripristino-ambientale-del-versante-settentrionale	
Documentazione istanza di VA <ul style="list-style-type: none"> Delega Comune firmata DICHIARAZIONE-signed Relazione geologica..pdf Relazione Tecnica-signed Studioambientale Cava ex_Saraceni.pdf Tav. temat. Saraceni.pdf	Integrazioni <ul style="list-style-type: none"> integrazioni-05-07-24-signed



PREMESSA

Il progetto prevede il recupero di una ex cava di estrazione di ghiaia, sita in località Cerratina del Comune di Lanciano (CH), già di proprietà della Saraceni Industriale Srl (successivamente Betonsar Srl), autorizzata dal Comune con atto n. 253 del 19/08/1998, avente validità di anni 5 con prima scadenza il 05/05/2002.

Successivamente, nel 2002 la ditta ha presentato una richiesta di proroga di anni 2 per completare i lavori di ripristino ambientale.

Il progetto di recupero ambientale dell'intera cava (come richiesto dall'Ufficio Attività Estrattive con nota prot. 227343 del 17/09/2013), non stravolge l'equilibrio consolidato e si limita ad eliminare l'unica situazione di pericolo esistente dalle due scarpate verticali ancora presenti.

Con Giudizio CCR-VIA n. 4253 del 30/05/2024, del quale si riporta uno stralcio, il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA ha esaminato l'istanza di V.A. presentata dalla Ditta per il progetto suddetto e ha espresso parere di rinvio con richiesta di integrazioni:

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Considerato che dalla documentazione presentata non si evince se l'area oggetto della progettazione (particelle 11 e 12) sia stata interessata in passato da escavazione e/o di parziale ripristino e ritenuto necessario acquisire maggiori informazioni in tal senso;

Ritenuto che nel caso in cui le particelle 11 e 12 siano state oggetto in passato di ripristino sia necessario escludere eventuali contaminazioni;

Tenuto conto che i fanghi derivanti da lavorazione di inerti non possano essere utilizzati come materiale per il ripristino in quanto non provenienti dal ciclo di coltivazione della cava in questione;

È necessario integrare la documentazione come segue:

- 1. Relazionare sullo stato di escavazione e/o di eventuale parziale ripristino delle particelle oggetto del progetto proposto;**
- 2. Qualora le particelle siano state oggetto in passato di ripristino, effettuare un adeguato numero di indagini ambientali sulle particelle oggetto del progetto proposto al fine di indagare la presenza di eventuali contaminazioni;**
- 3. Prevedere modalità alternative ai fanghi derivanti da lavorazione di inerti per l'approvvigionamento del materiale di ripristino e descriverne la provenienza.**


Con nota acquisita in atti al prot.n. 0281715/24 del 05/07/2024, il proponente ha caricato la relazione integrativa che viene riassunta nella presente istruttoria, e alla quale si rimanda per tutto quanto non espressamente di seguito riportato.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il tecnico afferma che i lavori previsti consisteranno principalmente nella risagomatura delle scarpate nella porzione settentrionale del bordo di cava, in cui le pareti subverticali sono rimaste a vista, utilizzando del materiale di riporto che non figuri nell’elenco del D.lgs. 22/1997. Sullo strato di riporto sarà realizzata una copertura con terreno vegetale di spessore non inferiore a m 1,50, utilizzando terre di cappellaccio **ancora presenti in sito, previa verifica della loro idoneità attraverso test di cessione.**

Si specifica in relazione che il recupero avverrà salvaguardando le esistenti assenze arboree e portando la pendenza del versante a valori inferiori a 30°.

Inoltre il tecnico dichiara che saranno eseguiti sia una recinzione con rete sul bordo occidentale della depressione, sia un fosso di guardia alla base del pendio occidentale della depressione, che defluirà in un fosso già esistente, per la regimentazione delle acque.



Il **volume** di terreno stimato dal presente studio **per la riprofilatura del pendio è di 5.350 m³**, tenendo conto del processo di rimaneggiamento subito da un terreno scavato e trasportato con camion, stimabile in circa il 30%, a questo valore **dobbiamo aggiungere 1.605 m³**. Pertanto il tecnico considera un **volume di terra necessaria per il ripristino dei luoghi di circa 7.000 m³**.


Di seguito si riporta lo stralcio della planimetria e di due sezioni tipo che danno evidenza del lavoro di ripristino previsto.




Intervento di livellamento

SEZIONI

scavo riporto



P1



P2

Il tecnico dichiara che per il **ritombamento** si utilizzeranno terre di scavo, in accordo con le prescrizioni del Decreto Autorizzativo Regionale n. 8 del 01/02/2001, conformi alle condizioni dell'art. 184 bis del D.lgs. n. 152/06 e del DPR 120/17 e relative modifiche apportate dal D.lgs. 116/20.

Le predette terre deriveranno per la parte maggiore del rimodellamento morfologico delle scarpate indicate e per la parte mancante da terre di scavo conformi reperite sul mercato.

Il piccolo volume di terre del cappellaccio, depositato a monte della scarpata occidentale, sarà utilizzato per il ricoprimento finale del pendio risultante.

Si specifica che, poiché il tempo trascorso per il riutilizzo dei terreni di cappellaccio, scavati nella fase preliminare dell'ex cava, è superiore ai limiti fissati dalla normativa, per il riutilizzo degli stessi, è prevista una verifica tramite test di cessione.

RISCONTRO GIUDIZIO CCR-VIA N. 4253 DEL 30/05/2024

1. Relazionare sullo stato di escavazione e/o di eventuale parziale ripristino delle particelle oggetto del progetto proposto.

Nella relazione integrativa si afferma che le particelle 11 e 12, interessate dal presente progetto di ripristino, sono state oggetto in passato di escavazione con formazione di un fronte di scavo verticale di altezza compresa tra 11 e 14 m. Il tecnico dichiara che **in esse non è stata realizzata nessuna attività di ripristino ambientale** e che inoltre il modesto cumulo di materiali presente al piede del fronte di scavo è conseguenza della degradazione meteorica dello stesso.





Foto aerea del 2023 inserita nella relazione integrativa



Fronti di scavo oggetto del presente studio indicati dal tecnico con le frecce rosse





Vista del fronte di scavo nord orientale

- 2. Qualora le particelle siano stato oggetto in passato di ripristino, effettuare un adeguato numero di indagini ambientali sulle particelle oggetto del progetto proposto al fine di indagare la presenza di eventuali contaminazioni.**

Il tecnico specifica che in passato **non è stata fatta alcuna attività di ripristino ambientale sulle particelle 11 e 12** interessate dal presente progetto.


- 3. Prevedere modalità alternative ai fanghi derivanti da lavorazione di inerti per l’approvvigionamento del materiale di ripristino e descriverne la provenienza.**

Il tecnico, nella risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Comitato, ha dichiarato che, a seguito del pronunciamento del MASE del 28 giugno 2023 n. 105610, sono state individuate, quali materiali di riempimento alternativi, le terre di scavo classificabili come sottoprodotti (DPR 120/17) e conformi per il contenuto di inquinanti ai limiti previsti nella Tab. 1, All. 5, Titolo V, parte IV, D.lgs. 152/06, con riferimento alla destinazione PRG ad area artigianale del sito da ripristinare.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria

Ing. Andrea Santarelli



Istruttore Tecnico

Ing. Alessandro Colaiuda

